

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 327/15 SENT.
N. 654/14 R.G.
N. 867/15 CRON.
N. 291/15 REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Alberto DA RIN Presidente
Dott. Salvatore DAIDONE Consigliere
Dott. Manila SALVA' Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in primo grado iscritta al n.
654 del Ruolo Generale dell'anno 2014

Oggetto: Altri istituti
relativi allo stato della
persona ed ai diritti
della personalità

TRA

~~Ministero dell'Interno~~, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
con delibera dell'ordine degli avvocati di Trieste
dd. 17.10.2014 con il procuratore e domiciliatario in
Trieste avv. Dor a Zappia, che lo rappresenta e
difende in giudizio, per delega a margine del ricorso
di primo grado giusta atto di citazione in appello
notificato il 05.11.2014 cron. 6479 UNEP Trieste;

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro
tempore e della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di
Gorizia, entrambi rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

ANNOTAZIONE:
AI SENNI
DEL ART. 52,
CON LA S. D. LGS.
N. 100/2001 IN CASO
DI CONCLUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA/
PROVVEDIMENTO
SI DEVONO
COMETTERE LE
GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI/
DEI MINORI
Trieste,

20 MAG 2015
IL FUNZ. GIUB.

ARR

costituitasi con comparsa di risposta depositata
19.01.2015;

APPELLANTI

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;

INTERVENIENTE

Appello avverso l'ordinanza 692/14 V.G. dd. 11-
14.10.2014 del Tribunale di Trieste.

Conclusioni precisate all'udienza del 10.02.2015.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

in via preliminare:

voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del
presente gravame in ragione della probabilità di
accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione
dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire
l'audizione dell'interessato a propria difesa
ricorrendo i gravi motivi:

infatti la conseguente irregolarità della presenza
della stessa sul territorio italiano ne comporta
l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese
d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere
perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla
propria persona ed allo stesso diritto alla vita.

Nel merito:

in via principale:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la
contestuale istanza cautelare, annullando il



provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al sig. ~~XXXXXX~~

in via subordinata:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al sig. ~~XXXXXX~~

in via di ulteriore gravame:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. ~~XXXXXX~~.

In via di ulteriore gravame:

voglia codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. Ebi Osas.

In via istruttoria:

- si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante.

Degli appellati:

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanze di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel



giudizio avente n. R.g. 692/2014 resa in data
11.10.2014.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Dell'interveniente:

chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare
il ricorso e, per l'effetto, confermare l'impugnata
decisione, con condanna della parte soccombente alla
rifusione delle spese di giudizio in favore della
controparte.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza dd 11/10/2014 il tribunale di Trieste rigettava la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~, nato ad Edo State(Nigeria) l'1.01.1993, tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria e/o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con atto di citazione ritualmente notificato il richiedente ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di cui sopra, lamentando che il Tribunale non aveva correttamente valutato le dichiarazioni da egli rese con particolare riguardo al pericolo concreto per la sua persona e l'incolumità, per essere stato scelto come sacrificio umano in un rito voodoo; era stato pertanto, nel 2010, costretto a fuggire dal proprio Paese per eludere tali riti che lo avevano condannato a morte, che si era rifugiato ad Abuja,, sempre in Nigeria ma che era dovuto scappare anche da questa città a causa degli attentati terroristici portati avanti da Boko Haram, tra i quali quello del 25/12/2011 durante il quale avevano trovato la morte genitori ed il fratello; che si era rifugiato a Kano, ma aveva dovuto abbandonare anche questa città ^{Tai} a causa delle torture subite per mano del gruppo terroristico.

Evidenziava che le sue dichiarazioni erano credibili esistendo i riti voodoo e juju in Nigeria, come confermato dai doc. 5 e 6 prodotti in primo grado.

Insisteva pertanto per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine, per la concessione della protezione sussidiaria attesa la situazione di concreto pericolo che interessava il suo Paese di origine, essendosi acuita e aggravata, la frattura fra il Nord musulmano e il sud cristiano, diventando fattore scatenante della campagna terroristica di Boko Haram, tuttora in corso, promossa da vari gruppi e cellule paramilitari che si riconoscono nella sigla Boko Haram.

3

Tale situazione di conflitto si era aggravata ulteriormente negli ultimi anni .

Aggiungeva che le informazioni provenienti da autorevoli istituzioni e organizzazioni internazionali, riferivano in modo incontrovertibile che il Delta del Niger , era caratterizzato da gravi e continui scontri così come tutto il territorio nigeriano e che la situazione era rischio in tutto il Paese .

Chiedeva infine in via ulteriormente gradata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari .

Concludeva chiedendo la riforma della ordinanza impugnata.

Si costituivano il Ministero dell'interno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell' ordinanza impugnata.

Il PG, con nota depositata in data 5/02/2015, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza impugnata .

Osserva il collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta nei limiti di cui motivazione con conseguente riforma dell' ordinanza impugnata.

Questa Corte ha provveduto all'acquisizione di ufficio sulla situazione generale del Paese con riferimento specifico ai luoghi di nascita e di residenza del richiedente lo status e/o la protezione sussidiaria tramite reperimento di informazioni sul sito internet garantite da organizzazioni internazionali (www.hrv.org.com; www.viaggiaresciuri.it) e richiesta di aggiornamenti sulla situazione politica, economica, sociale e religiosa in Nigeria alla Commissione Asilo nei procedimenti n. 392/2013 e 397/2013 RG e di tale documentazione si potrà quindi avvalere questa Corte per la presente decisione essendo le informazioni abbastanza recenti e note ad entrambe le parti con particolare riferimento agli appellati.

Ritiene il collegio che non possa essere accolta la domanda di concessione dello status di rifugiato non essendo del tutto



credibili le dichiarazioni di Ebi Osas, atteso che, come rilevato dalla stessa Commissione Territoriale- il richiedente ha parlato di città nelle quali si sarebbe trasferito a seguito delle vicende narrate (ad esempio la città di Kano) delle quali non è stato in grado di riferire nulla mostrando così di non conoscerle; seri dubbi sussistono inoltre sulle circostanze che avrebbero consentito la fuga per salvarlo dal rito voodoo (non si comprende come mai un ragazzino lo avrebbe aiutato a tagliare i lacci che lo tenevano legato il sequestrato laddove le forze di polizia e tutti come dallo stesso richiedente dichiarato, credono in questi riti tribali)..

La documentazione fornita in primo grado consente solo di accertare la verità dell'esistenza di tali riti in Nigeria ma nulla dice con riferimento alla situazione specifica individualizzata del richiedente; si è pertanto nell'ambito del notorio in mancanza di una correlazione specifica tra la situazione di quest'ultimo e le condizioni politiche, sociali, normativa del paese di provenienza.

Diverso discorso va fatto invece con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria.

Premesso ciò si osserva che, come la Suprema Corte (Cass ord. dd 29.11.2013 n. 26887; Cass 6880/2011) ha chiarito, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, l'accertamento della esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi desumibili dall'art 2 lett g) e dall'art 14 Dlgs n. 250/2007 e tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giustizia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08) in sede di interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lettera e) della Direttiva 2004/83/CE).

Tutte le informazioni assunte tramite il Rapporto Annuale 2013 Amnesty International-Nigeria, i siti "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e del Dipartiment federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera nonché tramite la

8

Commissione Asilo , evidenziano che in Nigeria si sono registrate infiltrazioni di cellule terroristiche nel sud-ovest del Paese che fanno temere un incremento di azioni violente.

Nel caso di specie risulta che il richiedente è nato in Edo State, nel sud del Paese .

Dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri di data 23/10/2014 emerge che la situazione di sicurezza della Nigeria è caratterizzata da diffusi atti di criminalità con concreto, presente da attuale rischio di atti di terrorismo è violente sommosse in varie aree del paese e quindi non solo nelle arie di attenzione (centro,nord, nord-est, sud, sud-est, sud-ovest).

Ne discende che ,qualora il richiedente volesse rientrare nel proprio Paese, correrebbe seri rischi per la propria incolumità trattandosi di luogo nel quale vige un clima di violenza diffusa e indiscriminata a causa di conflitti armati tra etnie, attentati dinamitardi, lotta armata condotta da nuclei di nativi che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte di società multinazionali , da disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi.

L'amnistia del 2009 promessa non è stata attuata come emerge dal Rapporto Human Right Watch 2013 ,si che la violenza nella zona del Delta del Niger non si è risolta.

Ricorre pertanto la ipotesi di cui all'art 14 del Dlgs n. 251/2007,atteso che se il richiedente tornasse nel Paese di residenza,la situazione di violenza diffusa e indiscriminata che caratterizza tali zone del Paese avendo raggiunto un livello così elevato, fa logicamente ritenere che un civile rientrato nel Paese correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita (Corte di Giustizia 17.2.2009 nel procedimento C-465-07-causa Meki Elgafaji e Noor Elgafaj contro Staatssecretaris van Justitie;così come Corte di Giustizia 30.1.2014 nella causa C-285/12 per la definizione di " conflitto armato interno" di cui all'art 15 lett c) della Direttiva 2004/83/CE)), attesa la inidoneità dello Stato e dalle organizzazioni statuali operanti nel Paese a fornire adeguata protezione.



Né può imporsi al richiedente di trasferirsi in altra area meno pericolosa del Paese di origine non essendo tale previsione, presente nella Direttiva europea, stata recepita dal nostro legislatore (Cass 16.2.2012 n.2294; Cass 22.11.2012 n. 20646; Cass 28.5.2013 n. 13172).
Da quanto esposto discende che deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Resta assorbito il terzo motivo di gravame.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza del richiedente la protezione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado.

P.Q.M

Accoglie l'appello proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ nato ad Edo State (Nigeria) l'1.01.1993 nei confronti del Ministero dell' Interno e della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia avverso l' ordinanza dd 11 ottobre 2014, depositata il 14/10/2014 del Tribunale di Trieste e per l'effetto, in riforma di quest'ultima, concede all'appellante la protezione sussidiaria.

Compensa tra le parti le spese di lite del grado .

Così deciso in Trieste il 12 maggio 2015

Il Cons. estensore

Il Presidente

Dott. Manila Salvà

Dott. Alberto Da Rin

Manila Salvà

Alberto Da Rin

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

20 MAG 2015

Depositato in cancelleria il ...

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone